

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzione in Commissione:*

La VII Commissione,

premesso che la legge 28 marzo 2003 n. 53 ben recepisce le esigenze conoscitive e formative dell'attuale società e delle famiglie in particolare, per quanto attiene in particolare l'alfabetizzazione informatica e della lingua inglese;

in considerazione che nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria l'educazione motoria rappresenta la pietra miliare di un'educazione integrale, di una vita sana e di un'educazione permanente anche alla pratica sportiva, consentendo al bambino di confrontarsi con una molteplicità di problemi a carattere motorio, per esercitare la sua motricità, intrattenere la sua creatività, evolvere sul piano degli apprendimenti, controllare le reazioni emotive ed imparare le regole della convivenza civile;

in considerazione anche che, oggi, il tempo dedicato al gioco e al movimento nell'arco della giornata del bambino è insufficiente e si stanno anche profilando vere e proprie patologie dovute all'ipocinetismo;

per consentire alla scuola, proprio in virtù delle aumentate esigenze di sviluppo motorio dei bambini, un insegnamento particolarmente qualificato che arricchisca l'offerta opzionale facoltativa —:

tenuto conto, anche, delle sollecitazioni dell'O.M.S., della Commissione europea, del nostro Ministero della salute, ma soprattutto delle famiglie italiane;

impegna il Governo

a sostenere con maggior evidenza la vitale necessità di potenziare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria lo sviluppo motorio dei bambini, prevedendo, nei regolamenti attuativi previsti dalla legge 28 marzo 2003 n. 53, un arricchimento dell'offerta opzionale facoltativa, valutando l'opportunità di far riconoscere ai laureati in Scienze Motorie e Sportive, ed ai loro equiparati, il titolo di esperti in possesso di una specifica professionalità, per l'insegnamento di tali particolari abilità, con cui

stringere contratti d'opera, e di una presenza scolastica degli stessi nei circoli didattici, quali consulenti degli insegnanti, naturalmente nel rispetto dell'autonomia.

(7-00367) « Santulli, Garagnani, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Baiamonte, Bianchi Clerici, Angela Napoli, Ranieli, Spina Diana ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO***PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Interrogazioni a risposta scritta:*

**RUSSO SPENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 407 del 1998, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, individua specificamente, all'articolo 1, comma 2, le categorie di soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge stessa contemplando il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;

dall'applicazione della legge in questione è in evidente crescita il numero di persone che, pur colpite da delitti di mafia, non possono accedere ai benefici previsti dalla legge n. 407 del 1998, perché non rientranti nella casistica espressamente indicata —:

se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative dirette alla modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, affinché vengano estesi i benefici anche a fratelli e/o familiari conviventi (ma non a carico) della vittima se unici superstiti. (4-08802)

**FRAGALÀ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

appare necessario un accertamento sul modo in cui si amministra il personale della polizia penitenziaria impiegato nel

Dipartimento della Giustizia Minorile della Sicilia; si ritiene che, possa essere rappresentativo anche delle altre realtà siciliane, il caso dell'Istituto, C.P.A. di Caltanissetta;

L'Istituto Penale per Minori di Caltanissetta nell'anno 1998 è stato chiuso con decreto ministeriale a seguito del così denominato « Progetto 98 »;

dal 1998 ad oggi la struttura, pur mantenendo tutto il personale in servizio: 30 unità di polizia penitenziaria (cinque Ispettori, otto sovrintendenti e diciassette fra agenti e assistenti) oltre alle dodici unità di personale amministrativo (un direttore educatore, un vice direttore educatore, due ragionieri, un autista, due addetti alla segreteria, eccetera) è rimasta aperta con funzioni di Centro di Prima Accoglienza, pur in presenza dei pochissimi ingressi (maschili e femminili) che non superano le dieci unità annue con una permanenza nella struttura di non oltre trentasei ore;

la suddetta attività presso il Centro di Prima Accoglienza di Caltanissetta, è iniziata nel mese di gennaio 2003;

sembrerebbe che, vi fossero problemi nell'articolazione dei turni di servizio, tanto da non potere garantire tra un turno e l'altro le necessarie dodici ore d'intervallo, in un Istituto dove l'unica attività di servizio consiste nell'assicurare una sorveglianza armata nel cortile dell'adiacente Tribunale dei minori di Caltanissetta;

sembrerebbe inoltre che, si siano riscontrate una serie di gravi irregolarità nell'organizzazione del lavoro e nell'attribuzione di alcune indennità, prontamente contestate al direttore del C.P.A. di Caltanissetta educatore Michele Burgio ed al Direttore dei Centri Dott. Michele Di Martino, informandone altresì il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile dott. Rosario Priore nonché la Procura della Repubblica di Caltanissetta;

appare opportuno precisare che, a causa dell'anomala e non funzionale articolazione dei turni di servizio voluta dalla direzione di Caltanissetta, in violazione di legge, il personale di Polizia Penitenziaria

in servizio presso il C.P.A. di Caltanissetta non è stato posto in condizione di espletare le 36 ore di lavoro obbligatorie settimanali;

risulta inoltre, dai prospetti degli straordinari prestati nei mesi di gennaio e febbraio 2003, che alcune delle unità di P.P. che non hanno completato nemmeno le ore di lavoro obbligatorie si sono viste addirittura retribuire ore di lavoro straordinario;

risulterebbe inoltre che, si siano verificate numerose contestazioni da parte del personale, in ordine ad alcune sanzioni disciplinari comminate ai rappresentanti sindacali di seguito elencati, e ciò in modo del tutto ingiustificato: Ispettore Capo Carmelo Arcarisi; Sovrintendente Antonino Calì; Assistente Michelina Bellomo e Agente Scelto Giuseppe Francesco Argento;

si precisa che le sanzioni disciplinari comminate all'ispettore Capo Arcarisi e all'Assistente Bellomo Michelina sono state successivamente annullate dal Direttore dei Centri mentre, da circa un anno, sono pendenti i ricorsi avverso la censura del Sovrintendente Calì e dell'Agente scelto Argento;

appare altresì opportuno segnalare che per gli stessi fatti contestati al Calì e all'Argento altri appartenenti al Corpo non hanno ricevuto alcuna contestazione nonostante vi sia stata richiesta formale di verifica, di fatto mai effettuata;

si segnala altresì che la Direzione del C.P.A. ha ritenuto di dovere inviare personale di P.P. affetto da patologie di natura psichica, giustamente come previsto dalle disposizioni Ministeriali, presso l'Ospedale Militare di Palermo, mentre per la stessa patologia altri appartenenti non hanno ricevuto lo stesso trattamento in violazione delle superiori disposizioni per le quali non è consentita alcuna discrezionalità;

più volte personale di P.P. ha chiesto di essere sentito dal Direttore generale del Dipartimento Giustizia Minorile, per riferire gravi fatti personali e di servizio senza che siano mai stati convocati;

in data 10 giugno 2003, una delegazione del S.A.P.Pe. è stata convocata a

Roma alla presenza del Dott. Mellea Capo del Personale del Dipartimento Giustizia Minorile e del Dott. Delisanti, i quali si sono impegnati ad effettuare le opportune verifiche e a convocare a Roma tutti gli appartenenti al Corpo che ne avevano fatto richiesta, ma fino ad oggi i cinque poliziotti che avevano fatto richiesta, non sono stati convocati;

non è dato ancora di sapere il motivo per cui, nonostante l'I.P.M. di Caltanissetta sia stato chiuso nell'anno 1998 con Decreto Ministeriale, si sia mantenuta la figura del Comandante di Reparto con relativo alloggio di servizio a titolo gratuito, quando invece in tutti i C.P.A. d'Italia esiste la sola figura del Coordinatore;

le organizzazioni sindacali sono ancora in attesa di conoscere, dal Direttore dei Centri di Palermo, se le loro perplessità in ordine alla corretta attribuzione dei buoni pasto e delle indennità previste dall'ex articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 fossero fondate o meno e sono ancora in attesa di essere convocati, alla presenza del Direttore dei Centri di Palermo e del Direttore del C.P.A. di Caltanissetta, dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile Dott. Rosario Priore a Roma per un confronto diretto;

sembrerebbe inoltre che a breve il C.P.A. di Caltanissetta diventerà I.P.M., dopo che un appalto di un milione di euro circa « dovrebbe » adeguare una struttura concepita per civile abitazione a Istituto Penale per Minori con una capienza di non più di dieci dodici posti —:

se l'unico compito attualmente svolto dalla Polizia Penitenziaria è quello della vigilanza armata nel cortile del Tribunale dei Minori rientri nei compiti istituzionali del Corpo e se sia assolutamente necessario;

si attende ancora di sapere quali siano realmente i compiti svolti dai cinque Ispettori che sulla carta risultano coordinatori di un nucleo traduzioni e piantonamenti che, di fatto, non esiste, oppure

coordinatore C.P.A. femminile, quasi a volere sostenere che vi sia una netta separazione fra il maschile e il femminile. Altro Ispettore risulta, poi, impiegato presso l'Ufficio comando ma, in realtà, sembra che sia letteralmente costretto a non svolgere alcuna attività da oltre due anni;

quali provvedimenti e quali iniziative intenda assumere il Ministro Guardasigilli tenuto conto dei fatti sopra riportati e della delicatezza della situazione, affinché si possa rendere chiarezza su quanto fin qui rappresentato. (4-08807)

*BUEMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da un po' di tempo, le emittenti radiotelevisive locali italiane stanno subendo ispezioni da parte della guardia di finanza con conseguente sequestro dei mezzi di comunicazione (attrezzi e materiale discografico);

formalmente l'accesso alle sedi è motivato dalla verifica del rispetto delle « norme sul diritto d'autore » benché le predette emittenti dimostrino di essere in possesso della necessaria licenza della SIAE;

i sequestri vengono giustificati dalla Guardia di Finanza, adducendo il mancato pagamento dei cosiddetti « diritti connessi » ad una azienda multinazionale privata denominata SCF, Società Consortile Fonografici, che peraltro non ha mai avanzato richieste al riguardo;

la legge 22 aprile 1941, n. 633, come è noto, stabilisce che le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute al pagamento dei diritti d'autore, la tutela dei quali è attribuita alla competenza della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori);

tra la REA — Radiotelevisioni Europee Associate (Associazione di categoria al livello nazionale delle emittenti radiotelevisive locali) e la SIAE vige una convenzione

per l'assolvimento di tali diritti, firmata da tutte le associazioni nazionali del settore e che ha visto l'adesione della quasi totalità delle emittenti (99 per cento);

l'articolo 1 del contratto di licenza della SIAE consente alle emittenti radiotelevisive che ne siano in possesso, non soltanto la radiodiffusione ma anche la duplicazione (copia su *hard-disk* del computer o analogo supporto) dell'opera tutelata dalla SIAE;

presso le sedi centrali e periferiche della SIAE è disponibile l'elenco delle emittenti radiotelevisive locali che hanno regolarizzato il diritto d'autore, elenco facilmente visionabile anche dalla guardia di finanza;

sussistono molti dubbi circa l'interpretazione da dare all'articolo 73 della legge n. 633 del 1941 nel senso dell'individuazione del soggetto che dovrebbe assolvere al pagamento dei cosiddetti « diritti connessi », tra l'altro, in passato ricompresi nel compenso pagato dalle emittenti alla SIAE e solo di recente richiesti direttamente alle imprese radiotelevisive;

il DPCM del 1° settembre 1975 (data anteriore all'entrata sul mercato delle imprese radiotelevisive private) ha fissato al 2 per cento la misura del compenso dovuto al produttore ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, da calcolarsi sugli incassi lordi derivanti dalla pubblica utilizzazione dell'opera;

in virtù di quanto detto e nel pieno rispetto della legge la REA, per regolarizzare la posizione delle emittenti rappresentate, chiese l'elenco delle opere tutelate nonché l'intervento delle Autorità istituzionali a fini interpretativi della legge sull'incerta questione dei « diritti connessi » —:

se il Ministro sia a conoscenza del piano di ispezioni delle sedi delle emittenti locali e di sequestro del materiale di riproduzione audio video attuato dalla guardia di finanza;

se non ritenga di doversi adoperare per dirimere le controversie venutesi a

creare, affinché sia consentito alle emittenti radiotelevisive di poter riprendere in pieno la loro attività;

se, in particolare, di fronte alle oggettive divergenze interpretative tra la REA e le società di produzione fonografica, non ritenga di doversi attivare affinché venga istituito un tavolo di mediazione sulla questione dei « diritti connessi », nel generale interesse delle categorie coinvolte.

(4-08808)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VILLARI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione esistente in Italia ha scelto di rispettare il principio di precauzione per gli impianti che generano campi elettromagnetici;

come stabilito dall'OMS e dalla Commissione il principio di precauzione « dovrebbe essere invocato quando vi è una buona ragione, basata sull'evidenza empirica o su una plausibile ipotesi di causa, per credere che potrebbero determinarsi effetti negativi sulle persone, anche se la probabilità del danno è remota; e quando una scientifica valutazione delle conseguenze e delle probabilità rivela un'incertezza tale che non sia ancora possibile stabilire il rischio con sufficiente confidenza per informare chi deve prendere le decisioni »;

studi effettuati (Richard Doll 4 marzo 2001) hanno evidenziato che sussistono rischi di leucemia infantile (in prossimità di elettrodotti), tumori cerebrali ed altre patologie vivendo in prossimità dei campi magnetici e campi prodotti da radiofrequenza. Molte riviste specializzate e notiziari della « fondazione italiana per la ricerca sul cancro » hanno evidenziato un possibile incremento di tali malattie. L'in-